

L. 27 novembre 2017, n. 177

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008*; b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007*; c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013*; d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008*;
- b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007*;
- c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013*;
- d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007*.

Art. 2. Ordine di esecuzione

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'*articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)*, dall'*articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)*, dall'*articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)*, e dall'*articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)*.

Art. 3. Copertura finanziaria

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4. Entrata in vigore

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 1828):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Gentiloni SILVERI) il 29 marzo 2015.

Assegnato alla 3^a commissione (affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 2015, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 7^a.

Esaminato dalla 3^a commissione, in sede referente, il 22 aprile 2015 e 28 marzo 2017.

Esaminato ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4463):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 giugno 2017 e 13 luglio 2017.

Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

Acc.Int. 23 ottobre 2008

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato. 1

Il Governo della Repubblica italiana

ed

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (di seguito denominati le «Parti»),

Con l'intento di accrescere la cooperazione tra i loro due Paesi, nel campo della cinematografia;

Desiderosi di estendere e facilitare le coproduzioni cinematografiche che possono essere di apporto allo sviluppo dell'industria della cinematografia e dell'audiovisivo di entrambi i Paesi nonché all'ampliamento degli scambi culturali ed economici tra essi;

Certi che questi scambi contribuiranno ad incrementare le relazioni tra i due Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo:

per «Coproduzione cinematografica» s'intende un lungometraggio, in rispetto della legislazione in materia italiana e brasiliana, di qualsiasi formato, con contenuto narrativo nonché le produzioni di animazione ed i documentari, finanziati e prodotti congiuntamente da uno o più coproduttori italiani e uno o più coproduttori Brasiliani, secondo un progetto approvato da entrambe le Autorità competenti, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi su videocassetta, su videodisco, DVD, in televisione o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;

per «coproduttore Italiano» s'intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;

per «coproduttore Brasiliano» s'intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Brasile, così come definite dalla normativa in vigore in Brasile;

per «Autorità competenti» s'intende:

a) per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema, in qualità di responsabile dell'applicazione del presente Accordo;

b) per la Repubblica Federativa del Brasile: il Segretariato per l'Audiovisivo del Ministero della cultura e l'Agenzia Cinematografica Brasiliana (ANCINE), quest'ultima in qualità di responsabile per la supervisione e l'applicazione del presente Accordo.

Art. 2. Benefici

1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovrà beneficiare di pieno diritto dei

vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.

2. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Italia.

3. Solo il coproduttore Brasiliano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.

Art. 3. Approvazione dei Progetti

1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorità competenti.

2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorità competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.

3. Le Autorità competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.

4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.

5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione.

6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

7. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 4. Nulla Osta di Proiezione in Pubblico

1. Il Nulla Osta di proiezione in pubblico deve essere conforme alle rispettive leggi in vigore nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile.

2. L'approvazione di un progetto di coproduzione ai sensi del presente Accordo non impegna le Autorità competenti di entrambe le Parti alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica così realizzata.

Art. 5. Riprese

1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti.

2. Le Autorità competenti possono approvare le riprese - in esterni o in interni dal vero - in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario.

3. Nonostante le disposizioni dell'art. 11, nel caso che vengano approvate delle riprese in conformità al comma 2 del presente articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualità di comparse, in ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.

Art. 6. Negativi e stampa prima copia

1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sarà proprietà comune dei coproduttori partecipanti e verrà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi partecipanti.

2. Lo sviluppo della pellicola originale avverrà in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori.

3. Dal negativo originale, bisognerà realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avrà diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie.

4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche può avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.

Art. 7. Lingue

1. Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in un dialetto italiano o in portoghese o in un'eventuale fusione di queste lingue consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi alcuni brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica.

2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due versioni nel seguente modo:

a) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in italiano o in un dialetto italiano, occorrerà produrre una versione sottotitolata o doppiata in portoghese. Il doppiaggio o il sottotitolaggio in portoghese verranno realizzate nella Repubblica Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti;

b) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in portoghese, occorrerà produrre una versione doppiata in italiano. Il doppiaggio in italiano verrà realizzato nella Repubblica italiana. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti.

3. E' possibile, tuttavia, in altri Paesi la realizzazione del doppiaggio o del sottotitolaggio di altre copie in lingue diverse dall'italiano o dal portoghese.

Art. 8. Contributi dei coproduttori

1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da più produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da più produttori, non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione.
2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sarà ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria.
3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1.
4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorità competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale.
5. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società dello stesso Paese non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorità competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Art. 9. Saldo dei contributi

1. Il coproduttore minoritario dovrà saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario.
2. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 10. Ripartizione dei mercati

1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.
2. Tale ripartizione dovrà, con l'eccezione dei mercati dell'Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film.
3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.
4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
5. I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

6. I trasferimenti valutari risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.

Art. 11. Partecipanti

1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere:

a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

i) cittadini della Repubblica italiana;

ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea,

oppure

iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti;

b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile:

i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile,

ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti;

c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12:

i) cittadini dei Paesi coinvolti,

oppure

ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti.

2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attività di produzione.

3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, può eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorità competenti.

4. Le Autorità competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualità di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.

Art. 12. Coproduzioni multilaterali

1. Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.

2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da più produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani.

3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da più società di produzione, il contributo finanziario di ogni singola società non può mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Art. 13. Entrata temporanea

1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorirà, nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:

a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;

b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.

2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.

Art. 14. Esportazione di film

1. Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento per la proiezione.

Art. 15. Titoli di testa

1. In una coproduzione cinematografica deve figurare un titolo, tra quelli di testa, con l'indicazione che si tratti di una coproduzione cinematografica quale «coproduzione Italo-Brasiliana» o quale «coproduzione Brasiliano-Italiana».

2. Il materiale promozionale riguardante un film coprodotto dovrà ugualmente indicare che si tratti di una «coproduzione Italo-Brasiliana» o di una «coproduzione Brasiliano-Italiana».

Art. 16. Festival Internazionali

1. I film coprodotti verranno presentati, di massima, ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

2. I film coprodotti con contributi paritari, saranno presentati come coproduzioni cinematografiche dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 17. Esenzione di restrizioni

1. Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la proiezione di produzioni cinematografiche ed audiovisive italiane nella Repubblica Federativa del Brasile o di produzioni cinematografiche ed audiovisive Brasiliane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste

dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 18.

1. Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile.
2. La Commissione Mista potrà essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell'industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti.
3. La Commissione Mista esaminerà se l'equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonché l'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinerà le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all'approvazione di entrambe le Autorità competenti.
4. Al fine di superare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l'efficacia, la Commissione Mista suggerirà le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti nell'interesse delle Parti.

Art. 19. Entrata in vigore [\(5\)](#)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l'approvazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volontà all'altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l'Accordo si riterrà concluso alla fine di questo periodo.
4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarrà automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno.
5. La rescissione del presente Accordo non produrrà effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza.
6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.

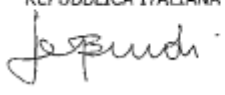
Art. 20. Modifiche

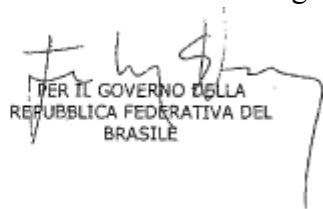
1. Il presente Accordo potrà, in ogni caso, essere modificato, con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note delle Parti stesse attraverso i canali diplomatici.
2. Le modifiche entreranno in vigore con reciproca notifica delle Parti del completamento delle rispettive procedure interne.

Art. 21. Risoluzione delle controversie

1. Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

Fatto a Roma, il 23 ottobre 2008, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, portoghese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo redatto in _____ lingua _____ inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL


Allegato all'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica federativa del Brasile

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.
2. Le Autorità competenti di una delle Parti comunicheranno la propria determinazione alle altre Autorità competenti, di massima, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intera documentazione, come stabilisce il comma 3 del presente Allegato.
3. La documentazione inviata a corredo dell'istanza dovrà essere costituita dalle seguenti voci, redatta in italiano per l'Italia e in portoghese per il Brasile:
 - 3.1 la sceneggiatura e la sinossi;
 - 3.2 un documento comprovante l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione cinematografica;
 - 3.3 una copia del contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori. Il contratto dovrà comprendere:
 - a) il titolo della coproduzione, almeno provvisorio;
 - b) il nome dello sceneggiatore originale o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; per l'adattamento di un lavoro letterario in un film occorre allegare un'autorizzazione dell'autore o degli eredi legali;

c) il nome del regista (una clausola di sostituzione è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);

d) l'ammontare del costo del film, specificando le spese che ciascun coproduttore dovrà sostenere;

e) il piano finanziario;

f) una clausola che stabilisca la ripartizione dei proventi e dei mercati;

g) una clausola che specifichi nel dettaglio, in caso di eccedenze o economie di spese, le quote rispettive dei coproduttori che dovranno risultare, in linea di massima, proporzionali ai rispettivi contributi, anche se la quota del coproduttore minoritario, nel caso di eccedenze di spese, può limitarsi al 30% del costo totale del film;

h) una clausola asserente che l'ammissione ai benefici derivanti dal presente Accordo non impegni le Autorità competenti di ciascun Paese al rilascio del benestare di proiezione in pubblico del film coprodotto;

i) una clausola che stabilisca le misure da assumere nel caso in cui:

i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi;

iii) uno dei Coproduttori non riuscisse ad adempiere ai propri impegni;

j) il periodo previsto per l'inizio delle riprese;

k) una clausola che precisi le scadenze entro cui i coproduttori della produzione del film dovranno saldare i rispettivi apporti;

l) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura almeno a «tutti i rischi di produzione» e a «tutti i rischi per il materiale originale di produzione»;

e

m) una clausola che stabilisca, proporzionalmente agli apporti rispettivi dei coproduttori, i termini per la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore.

3.4 Il contratto di distribuzione, nel caso fosse stato già stipulato.

3.5 L'elenco del personale tecnico-artistico con l'indicazione della propria nazionalità.

3.6 Il piano di lavorazione.

3.7 Il copione definitivo.

4. Le Autorità competenti possono richiedere ogni ulteriore documentazione e tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

5. Modifiche, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario ma dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima di terminare il film coprodotto. La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.